

Liberalizzazione degli acquisti pubblici – Legge di Stabilità 2016

Tra le novità più rilevanti della nuova **legge di Stabilità per il 2016**, va segnalata quella sugli acquisti inferiori ai 1000 euro, prevista al comma 270, mediante modifica del comma 450 dell'art. 1 L.296/2006, così come analogamente è sancito all'art. 271 per il **settore sanitario**, mediante modifica all'art. 15, comma 13, lettera d) D.L. 95/2012 conv. L. 135/2012.

L'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite **strumenti telematici** (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) vale ora per importi tra i 1.000 euro e la soglia comunitaria. Quindi i micro affidamenti di **beni e servizi sotto i 1.000 euro**, a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review del 2012.

Le amministrazioni saranno dunque libere di effettuare l'acquisto con modalità elettronica o meno per importi infra mille euro. Così vengono semplificati gli acquisti "in economia" come disciplinati dai propri regolamenti interni, ed effettuati mediante **negoziazione diretta con i fornitori locali**, emissione di buono d'ordine e gestione mediante cassa economale, o con procedure equivalenti e comunque semplificate.

Non va trascurato che le nuove disposizioni sono fortemente a **rischio elusione**, perché le PA potrebbero essere indotte a frazionare gli acquisti pur di rientrare nella cifra massima. Pertanto, nell'applicazione della norma si dovrà tenere conto del noto principio del divieto di frazionamento artificioso, previsto dall'art. 29, comma 4 del Codice degli Appalti ("nessun affidamento può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato").